



Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.)

Dipartimento Specializzandi (SIMS)

Roma, 9 Marzo 2012

Al Direttore Generale per l'Università, lo Studente
e il Diritto allo Studio Universitario – MIUR

Al Direttore Generale Risorse Umane e
Professioni Sanitarie - Ministero della Salute

SEDE

Oggetto: richiesta di emanazione pareri interpretativi e proposta di istituzione di un tavolo tecnico in tema di normativa di riferimento per i medici in formazione specialistica di area sanitaria.

Il Dipartimento Specializzandi (S.I.M.S.) del **Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.)**, ritenuto che la **non omogenea interpretazione**, ad oggi fornita dalle singole amministrazioni Universitarie alle tematiche ed alla correlate normative di cui all'allegato alla presente, non sia più sostenibile in quanto configuri una **disparità di trattamento** tra i medici in formazione specialistica iscritti presso le differenti Università sedi di scuole di specializzazione di area sanitaria, al fine di trovare univoca interpretazione a problematiche diffusamente sentite da parte della categoria dei medici in formazione specialistica,

CHIEDE

alla *S.V.* di considerare la presente richiesta di fornire appositi pareri interpretativi, ovvero di farsi promotore dell'istituzione, in tempi brevi, di un tavolo tecnico (**Conferenza dei Servizi**), composto da delegati di tutti i

Presidente Nazionale

Web: www.giovanemedico.it E-Mail: presidente@giovanimedici.com

Tel: 3282861716 - 3394143758



Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.)

Dipartimento Specializzandi (SIMS)

Ministeri chiamati a vario titolo in causa nella definizione della predetta materia, con capofila il M.I.U.R., ed integrata da una rappresentanza dei medici in formazione specialistica del CUN e del CNSU, al fine di definire apposite linee guida interpretative in merito alle tematiche prima richiamate, ma anche rispetto ad ulteriori problematiche che si ponessero eventualmente all'attenzione dello stesso tavolo tecnico, utili a regolamentare uniformemente sul territorio nazionale gli aspetti applicativi del D.Lgs 368/1999 e smi.

Walter Mazzucco

Presidente Nazionale SIGM

Andrea Silenzi

Responsabile Nazionale Dipartimento Specializzandi (SIMS)

Carlo Manzi

Rappresentante Specializzandi CUN e CNSU

Antonio Carnì

Rappresentante Specializzandi ONFMS

Presidente Nazionale

Web: www.giovanemedico.it E-Mail: presidente@giovanimedici.com

Tel: 3282861716 - 3394143758



Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.)

Dipartimento Specializzandi (SIMS)

ALLEGATO

RAPPRESENTANZA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

La Legge 240/2010 vuole chiaramente garantire una rappresentanza elettiva di tutte le tipologie di studenti negli Organi di Governo degli Atenei (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Consiglio di Facoltà, Consiglio di Dipartimento, ecc.). Il D.Lgs. 368/99, a sua volta, afferma chiaramente che il contratto di formazione specialistica non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e definisce più volte come “studenti” gli stessi medici in formazione specialistica. Lo status di “studenti” di questi ultimi risulta peraltro confermata dall’obbligo di corresponsione delle tasse universitarie alla Università di appartenenza, oltre che dalla presenza nel Consiglio Nazionale Studenti Universitari, massimo organismo di rappresentanza studentesca che insiste presso il MIUR, di un rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione, ivi inclusi quelli afferenti all’area sanitaria. Il medico in formazione specialistica, quindi, pur essendo inquadrato a livello amministrativo e formativo come studente, in molti Atenei non si vede riconosciuto il diritto alla rappresentanza nei predetti organismi di rappresentanza a livello di Ateneo. Si chiede pertanto l’emanazione di una nota interpretativa che faccia chiarezza al fine di non precludere ai medici in formazione specialistica, fermo restando il principio dell’autonomia dei singoli Atenei, il diritto alla rappresentanza.

Riferimenti normativi:

Art. 2 comma 2 lettera h della Legge 240/2010 che garantisce **“una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui il comma 1 lettere f), i) e l), nonché alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 1, del decreto legge 21 Aprile 1995, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n 236”**

D.Lgs. 368/99, modificato dall’Art 300 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 nel quale si afferma che il **contratto di formazione specialistica “non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del SSN e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti”** e nel quale ci si riferisce ai **medici in formazione specialistica definendoli “studenti”**

DPR 491/97 Art. 2 comma 1 che contiene il **“Regolamento recante istituzione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59”** che prevede **l’elezione di un rappresentante di tutti gli iscritti ai corsi di specializzazione universitari**, ivi inclusi i medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria

FREQUENZA CONGIUNTA DOTTORATO – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

La lettera c, comma 1, articolo 19 della Legge 240/2010 dispone che **“è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso del dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso è ridotta ad un minimo di due anni”**. Si rileva preliminarmente che tale previsione normativa non contiene un rinvio ad atti normativi o regolamentari da adottarsi successivamente da parte del MIUR ed è pertanto da intendersi come immediatamente esecutiva. Per di più, nell’arco di vigenza di tale norma si è già espletato un concorso di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria (a.a. 2010/2011) e si è alla vigilia dei termini utili per la pubblicazione del bando di concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione per il corrente a.a. 2011/2012; parallelamente, sono tutt’ora in corso, in alcuni atenei, le procedure concorsuali per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca. In atto, l’attuazione della

Presidente Nazionale

Web: www.giovanemedico.it E-Mail: presidente@giovanimedici.com

Tel: 3282861716 - 3394143758



Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.)

Dipartimento Specializzandi (SIMS)

normativa viene di fatto rinviata agli orientamenti dei singoli Atenei, che sembrano optare prevalentemente, ma non unanimemente, per il diniego (o la sospensione) della frequenza congiunta, in assenza di indicazioni da parte del Ministero competente sulla conciliabilità della stessa con l'impegno formativo-professionalizzante a tempo pieno per i medici in formazione specialistica, previsto dal D.Lgs. 368/99 e s.m.i.. L'intervento del Ministero, pertanto, appare urgente ed indifferibile sia per sanare le non sostenibili differenze di orientamento che si stanno registrando tra gli Atenei, sia per garantire la prosecuzione degli studi ed il conseguimento dei titoli a coloro che già stessero effettuando la frequenza congiunta ai sensi della richiamata Legge 240/2010. Tra l'altro, si fa notare come l'attuale formulazione normativa non sembra escludere il cumulo di emolumenti (borse di dottorato e contratti di formazione specialistica), non essendo il compenso previsto dalla formazione specialistica assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e non costituendo pertanto reddito.

Alla luce di quanto rappresentato, appare indifferibile l'emanazione di una nota di indirizzo, cui siano destinatarie le Università, nelle more dell'adozione degli atti regolamentari generali sul dottorato di ricerca previsti dalla Legge 240/2010. In particolare, dovrebbe essere chiarita la mutuabilità di parte dell'attività del medico in formazione specialistica con il monte ore del dottorato di ricerca; viceversa, la frequenza congiunta dovrebbe prevedere un monte ore settimanale vicino alle 65 ore, nei fatti non sostenibile. Dovrebbero, altresì, essere chiariti i rapporti tra il Collegio di dottorato ed il Consiglio della Scuola di Specializzazione, anche ai fini dell'eventuale definizione degli obiettivi formativi dei corsi di specializzazione che contemplano e potrebbero implementare il coinvolgimento dei medici in formazione specialistica in attività di ricerca a latere rispetto all'attività formativa ed assistenziale.

Riferimenti normativi:

Art. 19 comma 1c delle Legge 240/2010 che recita *“E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni.”*

FERIE E MALATTIA

Il D.Lgs. 368/1999 e s.m.i. prevede per il medico in formazione specialistica un eguale impegno professionale a quello del personale medico del SSN a tempo pieno. Da ciò può conseguire che nelle due categorie debba essere egualmente considerato anche il periodo feriale. Lo stesso decreto prevede che la sospensione del periodo formativo è prevista per impedimenti superiori ai 40 giorni consecutivi, dando per scontato la possibilità di recupero, nell'arco dell'anno accademico, qualora questi impedimenti siano di durata inferiore. Infine, la normativa distingue chiaramente le assenze da recuperare, cioè gli impedimenti temporanei (servizio militare, gravidanza e malattia) e le assenze ingiustificate, dai così detti “periodi di riposo” da non recuperare, cioè le assenze per motivi personali e preventivamente autorizzate.

Non utilizzando però mai la normativa il termine “ferie”, accade in alcune Scuole che le assenze per malattia vengano conteggiate come giorni di assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, impedendo al medico in formazione specialistica di godere del proprio diritto al riposo. Sarebbe quindi necessaria una chiara differenziazione tra i periodi di malattia e i periodi di ferie.

Riferimenti normativi:

Art. 40 comma 1 del D.Lgs 368/1999 e s.m.i: *“Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il*

Presidente Nazionale

Web: www.giovanemedico.it E-Mail: presidente@giovanimedici.com

Tel: 3282861716 - 3394143758



Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.)

Dipartimento Specializzandi (SIMS)

personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria”;

Art. 40 comma 3, del D.Lgs 368/1999 e smi, dal quale si evince che **“Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni”;**

Art. 37 comma 5 lettera c, del D.Lgs 368/1999 e smi, con il quale si considera causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica le **“prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia”;**

Art. 40 comma 4, del D.Lgs 368/1999 e smi: **“Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi;**

CONGEDO GRAVIDANZA E PATERNITA'

Il D.Lgs. 368/99 prevede per il medico donna in formazione specialistica il riconoscimento della tutela della gravidanza, contemplando una sospensione della formazione con mantenimento della parte fissa del trattamento economico per circa un anno. Non è prevista però un'analoga tutela della paternità. Si auspicherebbe quindi un intervento in tal senso.

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 368/1999 e smi Art. 40 comma 3 **“Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”**

e comma 5 **“Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.”**

Legge n. 53 dell' 8 Marzo 2000 ed il D.lgs. n.151 del 26 Marzo 2001: Successive disposizioni in tema di **tutela della gravidanza.**

INTRAMOENIA

Il D.Lgs. 368/99 afferma che gli specializzandi possano fare attività intramuraria (art. 40, comma 1), ma di fatto vengono per larga parte disattese le modalità attuative della normativa. Alcune Regioni hanno provveduto a disciplinare autonomamente tale materia. Sarebbe opportuna l'emanazione di una circolare che intervenga per regolamentare l'accesso all'istituto dell'intramoenia per lo specializzando, definendone il campo di applicazione a supporto del personale medico strutturato.

Presidente Nazionale

Web: www.giovanemedico.it E-Mail: presidente@giovanimedici.com

Tel: 3282861716 - 3394143758



Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.)

Dipartimento Specializzandi (SIMS)

Riferimenti normativi:

Art. 40 comma 1 del Dlgs 368/99 “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, **assicurando la facoltà dell’estervizio della libera professione intramuraria**”;

ATTIVITA' LAVORATIVE EXTRACONTRATTUALI

Il D.Lgs. 368/99 prevede per i medici in formazione specialistica la possibilità di effettuare anche durante l’iscrizione ai corsi di specializzazione sostituzione a tempo determinato di medici in medicina generale convenzionati col SSN o di essere iscritti agli elenchi della guardia medica notturna e festiva e guardia medica turistica. Risultano però incompatibili tutte le altre attività lavorative, anche se effettuate in orario extra lavorativo, quali in giorni festivi o in turni notturni, come ad esempio guardie notturne in strutture sanitarie private o assistenza medica ad eventi sportivi. Si auspicherebbe quindi una compatibilità con qualsiasi attività effettuata in orario extra lavorativo e non solo per quelle specificate nel decreto legge.

Riferimenti normativi:

VISTO l’Art. 40 comma 1 del DLgs. 368/99 **“Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria”**;

VISTO l’Art. 19 comma 11 della Legge 448/2001 **“I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica”**

Presidente Nazionale

Web: www.giovanemedico.it E-Mail: presidente@giovanimedici.com

Tel: 3282861716 - 3394143758